



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direttiva del 3/10/2011 n. 87

Criteri per la predisposizione da parte dell'INVALSI dei testi della prova scritta a carattere nazionale nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – anno scolastico 2011/2012

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 286 "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 122, "Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169".

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l'art.17 che qualifica l'INVALSI come ente di ricerca del settore istruzione e ne disciplina i compiti;

VISTO il D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132, Regolamento recante: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n.17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25";

VISTO l'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'art. 1, comma 4, della legge 25 ottobre 2007, n. 176, di conversione del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, che istituisce, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, una prova scritta a



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

carattere nazionale volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti;

CONSIDERATO che il predetto art. 11, comma 4-ter, prevede che i testi relativi alla prova nazionale siano scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'INVALSI sulla base di un'apposita direttiva;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 68 dell'1 agosto 2011, relativa al calendario scolastico nazionale per l'a. s. 2011/2012, la quale stabilisce che la prova nazionale nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolga in sessione ordinaria il 18 giugno 2012 e in prima e seconda sessione suppletiva, rispettivamente, il 25 giugno e il 3 settembre 2012;

EMANA

la direttiva prevista dall'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, riguardante la definizione dei criteri generali che l'INVALSI dovrà osservare nella predisposizione dei testi della prova scritta a carattere nazionale nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2011/2012.

Finalità e obiettivi della prova nazionale

La prova scritta a carattere nazionale concorre, nell'ambito degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, alla valutazione finale di ciascuno studente, unitamente alle altre prove scritte, al colloquio e al giudizio di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. del 22 luglio 2009, n. 122.

Inoltre, la prova consente all'INVALSI di effettuare la periodica rilevazione nazionale dei livelli degli apprendimenti di base degli studenti al terzo anno della scuola secondaria di I grado.

La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare le conoscenze e le abilità acquisite dagli studenti in italiano e matematica, avendo riguardo agli obiettivi generali e specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni per il curricolo al termine del primo ciclo di istruzione.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Gli esiti della prova potranno contribuire, unitamente a tutti gli elementi di conoscenza acquisiti dalla scuola mediante le fonti e gli strumenti previsti dalla programmazione d'istituto, alla descrizione e certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.

Modalità e tempi di intervento

Come noto l'ordinanza ministeriale n. 68 dell'1 agosto 2011, recante il calendario scolastico nazionale per l'a. s. 2011/2012, fissa al 18 giugno 2012 la data di svolgimento della prova scritta a carattere nazionale in sessione ordinaria; individua, inoltre, le date del 25 giugno e del 3 settembre 2012, rispettivamente, per la prima e la seconda sessione suppletiva.

Pertanto l'INVALSI fornirà alle istituzioni scolastiche entro il 15 ottobre 2011, con apposita nota tecnica, tutte le informazioni generali relative alle modalità di trasmissione e consegna dei plichi, alla durata e allo svolgimento delle prove e alla loro correzione.

Ciò consentirà alle scuole di predisporre per tempo le necessarie misure organizzative e di fornire agli studenti e alle loro famiglie adeguate informazioni sulla natura e sullo svolgimento delle prove.

Entro il mese di marzo 2012 l'INVALSI sottoporrà alla scelta del Ministro i testi delle prove che saranno poi trasmessi alle istituzioni scolastiche.

A partire dal mese di aprile 2012 l'INVALSI metterà a disposizione delle scuole sul proprio sito internet i testi delle prove svolte negli anni precedenti, accompagnate da una guida alla lettura che permetta di cogliere la rispondenza dei quesiti proposti agli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni per il curriculum al termine del primo ciclo di istruzione.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge

IL MINISTRO